

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL' INSUBRIA

Settore Professori e Ricercatori - via Ravasi, 2 - Varese

Prot. n. 6623

Tit. 🔱

CI. 1



Varese, 5 | 05 | 2008

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa. – Acquisizione parere.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede d'esame del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, ha ritenuto opportuno rinviare l'approvazione e acquisire eventuali osservazioni da parte dei Direttori di Dipartimento ed eventuali ulteriori osservazioni da parte dei Presidi di Facoltà.

Al fine di riproporre l'argomento al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno p.v., si trasmette l'ultima stesura del Regolamento predetto al fine di raccogliere dalle SS.LL eventuali suggerimenti.

Le SS.LL. sono invitate a trasmettere al responsabile del Settore Professori e Ricercatori, entro il 20 maggio p.v., le modifiche proposte da adottare con apposita delibera del Consiglio di Facoltà o di Dipartimento o con un provvedimento d'urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile.

Distinti saluti

RETTORE

Prof. Renzo Dionigi)

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina il reclutamento di ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2

Natura del rapporto

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per il lavoro dipendente, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa obbligatoria per legge.

La titolarità del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedono la valutazione dei titoli.

Art. 3

Modalità di finanziamento

Il reclutamento di ricercatori può avvenire in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca, finanziati anche da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell'ambito di specifici accordi. La copertura finanziaria è assicurata dai fondi a disposizione della struttura dell'Università (Dipartimento, Facoltà) per lo svolgimento del programma per il quale si intende stipulare il contratto. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può mettere a disposizione della struttura proponente specifiche risorse a titolo di cofinanziamento. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli importi minimi e massimi per la copertura finanziaria del programma di ricerca, comprensiva della retribuzione del ricercatore a tempo determinato.

I soggetti esterni pubblici o privati che si impegnano per un finanziamento possono versare la somma in un'unica soluzione o in quote da corrispondersi alle date concordate dalle parti. Nel caso in cui il finanziatore esterno, se privato, scelga di corrispondere in rate dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. I soggetti finanziatori si impegnano a coprire eventuali ulteriori costi dovuti a modifiche della normativa vigente in materia di stato giuridico ed economico dei ricercatori universitari intervenute dopo l'effettiva assunzione del ricercatore a contratto.

Art. 4

Procedura di reclutamento

Il Consiglio di Facoltà, sentito il Dipartimento interessato, propone il reclutamento di ricercatori a tempo determinato con delibera assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. La delibera deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- b) Descrizione analitica del programma di ricerca, modalità di attuazione, la sua durata e l'indicazione del nominativo del responsabile del programma;
- c) Descrizione dell'attività didattica integrativa;
- d) Durata del contratto:
- e) Requisiti richiesti al ricercatore per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- f) La determinazione dei temi scientifici oggetto delle prove, compreso l'eventuale accertamento della conoscenza di una lingua straniera;
- g) La sede di svolgimento della selezione;
- h) Esplicita indicazione, corredata da idonea documentazione, che la copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, è a carico del finanziamento del programma di ricerca e grava sui fondi della struttura proponente, fatto salvo l'eventuale cofinanziamento di cui all'art. 3.

La proposta viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attivazione della procedura di assunzione del ricercatore a tempo determinato.

Art. 5

Procedura di selezione

La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e delle pubblicazioni integrata da una prova scritta o di contenuto teorico-pratico e da un colloquio. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove.

Oltre alla valutazione dei titoli preferenziali di cui all'art. 6, la personalità scientifica del candidato è valutata con riferimento al curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni presentate. La produzione scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, della congruenza con il programma di ricerca ed attinenza al settore scientifico-disciplinare di riferimento, della continuità temporale della produzione scientifica. Sarà valutata anche:

- l'attività di ricerca documentata, presso enti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, secondo l'attinenza con l'attività da svolgere;
- l'attività didattica svolta anche all'estero;
- l'attività di coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico in ambito nazionale ed internazionale;
- l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze.

Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore e viene pubblicizzato all'Albo Ufficiale di Ateneo, all'Albo della struttura proponente e reso pubblico nel sito internet dell'Università. Dalla data di pubblicazione all'Albo di Ateneo decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande.

Nel bando saranno indicati:

a) Descrizione analitica del programma di ricerca, modalità di attuazione, la sua durata e l'indicazione del nominativo del responsabile del programma;

- b) Descrizione dell'attività didattica integrativa;
- c) La Facoltà e il settore scientifico-disciplinare di riferimento:
- d) La sede di svolgimento della selezione;
- e) I requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- f) La determinazione dei temi scientifici oggetto delle prove, compreso l'eventuale accertamento della conoscenza di una lingua straniera;
- g) I termini di presentazione delle domande di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
- h) Il responsabile del procedimento;
- i) Le incompatibilità di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- j) Il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.

I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Notizia delle date, dell'orario e del luogo di svolgimento delle prove è notificata ai candidati non meno di venti giorni prima del loro svolgimento. Il calendario delle prove può anche essere definito nel bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.

L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Le domande indirizzate al Rettore, redatte in carta semplice, potranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nel bando. Sono valide le domande pervenute oltre il termine purchè spedite nei termini; a tal fine fa fede il timbro postale.

L'università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 6

Requisiti per la partecipazione e titoli preferenziali

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione ovvero i possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica valutata secondo le procedure di cui all'art. 8.

Costituiscono titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 7

Commissione Giudicatrice

Per ogni procedura di selezione, il Consiglio di Facoltà individua i componenti della Commissione Giudicatrice, composta dal docente responsabile del progetto e da due membri scelti tra i professori e ricercatori appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il progetto o, in caso di motivata necessità, a settori affini. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore.

Il ricorso a personale esterno all'Ateneo può avvenire con motivata deliberazione.

La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è dato avviso nel sito web di Ateneo.

Art 8

Lavori della Commissione

La Commissione predetermina i criteri di massima per la selezione ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. Tali criteri saranno riferiti alla valutazione dei titoli preferenziali di cui all'art. 6, alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, alla prova scritta o di contenuto teorico-pratico e al colloquio. Il colloquio sarà teso ad accertare e verificare l'attitudine allo svolgimento dell'attività di ricerca attraverso la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentati e sul programma di ricerca, compreso l'eventuale accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione su ciascun candidato, nonché la relazione finale dei lavori svolti. La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria e indica il vincitore.

La graduatoria resta valida per la durata del progetto e ad essa potrà attingersi solo per sostituzione del vincitore in caso di recesso o di risoluzione del contratto.

La regolarità formale degli atti è accertata con provvedimento del Rettore e ne viene data comunicazione nel sito web di Ateneo. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.

Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Art. 9

Incompatibilità

I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della Legge 27/12/1997, n. 449, con lo svolgimento del dottorato di ricerca, con borse di ricerca post lauream, né possono essere cumulati con analoghi contratti in altre sedi universitarie.

Le incompatibilità per il ricercatore a contratto a tempo determinato sono quelle previste per i ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 158/1987.

Per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dal regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

I ricercatori a contratto non sono titolari di elettorato attivo e passivo nell'ambito dell'Ateneo.

Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1 comma 20 della Legge n. 230/2005.

Art. 10

Contratto individuale

A seguito dell'approvazione degli atti della Commissione, il vincitore è invitato a stipulare il contratto di diritto privato, previa presentazione dei documenti di rito.

La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca, non può essere inferiore ad un anno e superiore a tre anni.

Il contratto può essere prorogato prima della scadenza, con il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 368/2001, per non più di una volta e per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i 3 anni. La proroga deve essere giustificata da esigenze motivate ed è ammessa per la stessa attività di ricerca per la quale è stato stipulato il contratto. La richiesta motivata di proroga deve essere presentata dal docente responsabile del progetto, previa approvazione da parte dell'organo collegiale che ha richiesto il contratto e sulla base di una motivata relazione sull'attività di ricerca svolta con riferimento allo stato di avanzamento del programma di ricerca.

Il contratto può essere altresì rinnovato per una durata complessiva non superiore a 6 anni. La proposta di rinnovo deve essere presentata dal docente responsabile del progetto che ne motiva l'esigenza, previa approvazione da parte dell'organo collegiale che ha richiesto il contratto. Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 368/2001, tra un contratto e l'altro deve trascorrere un arco temporale non inferiore a venti giorni.

La proposta di proroga o di rinnovo viene sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

All'atto della stipula l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11

Rapporto di lavoro

Le attività del ricercatore a contratto sono svolte sotto la direzione del docente responsabile del programma di ricerca, che assicura il perseguimento del progetto e le finalità dello stesso. L'impegno orario è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 ore dedicate ad attività didattiche integrative. Il ricercatore può svolgere le sole attività didattiche integrative strettamente funzionali al programma di ricerca, attività seminariali volontarie, con esclusione di affidamenti e supplenze.

Al termine di ogni anno di attività, e in ogni caso al termine del contratto, entro i successivi 30 giorni, il ricercatore dove consegnare al responsabile del programma una relazione sull'attività scientifica svolta. Alla scadenza del contratto le relazioni dovranno essere depositate presso la struttura interessata e dovranno essere valutate dal Consiglio di Facoltà e di Dipartimento interessati.

I ricercatori impegnati in programmi di ricerca in campo clinico svolgeranno attività assistenziale nelle strutture convenzionate con l'Ateneo secondo modalità stabilite tra l'Ateneo e le strutture sanitarie. Eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tali attività sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti.

Art. 12

Trattamento economico

Il trattamento economico dei ricercatori a contratto è stabilito nella misura non inferiore al 75% del trattamento economico iniziale dei ricercatori confermati a tempo pieno.

Art. 13

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso per giusta causa di una delle parti. Ogni altra causa di estinzione del rapporto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all'art. 5 del D.Lgs 368/2001, nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine fissato o successivamente prorogato, il Rettore segnala, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio del ricercatore a contratto la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni.

Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti comporta la risoluzione del contratto di lavoro.

Art. 14

Norma di rinvio

Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001 e al D.Lgs. 368/2001.